COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 3

Giuseppe Botta, *Presidente* 3, 4, 5, 8, 11, 13 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 13, 24, 25, 32

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) 4, 5, 7 8, 16, 26, 28

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 4, 5

D'Angelo Guido (gruppo DC) 25, 32

Donati Anna (gruppo verde) 16, 24, 25 26, 30, 31, 32

Ferrarini Giulio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 4, 5, 8, 11, 13, 15 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Piermartini Gabriele (gruppo PSI), *Relatore* 5, 7, 8 11, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 23, 31, 32

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei provvedimenti in esame assunto come testo base.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intervengo per fornire chiarimenti circa l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il provvedimento in esame.

Nella seduta del 24 aprile 1991 il CER ha predisposto 5400 miliardi per il biennio 1990-1991, e 100 miliardi per l'edilizia agevolata per il 1991; all'articolo 18 del decreto-legge n. 142 del 1991 sulla criminalità, che è stato reiterato, sono previsti 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, oltre ad un fondo di 50 miliardi per l'edilizia agevolata per il 1991. Questo per quanto riguarda gli impegni finora assunti. Restano inoltre i fondi GESCAL del 1992 per un importo di 2900 miliardi, e le giacenze della

Cassa depositi e prestiti, *ex* articolo 4-*bis*, per una cifra stimabile attorno ai 4 mila miliardi.

Nelle proposte relative al « pacchetto-casa », in discussione al Senato, per il momento non si pone il problema dei finanziamenti, in quanto la ricorrenza delle medesime è riferita al primo gennaio 1993. Se i fondi GESCAL, che scadono il 31 dicembre 1992, verranno mantenuti – e ciò dipenderà dall'accordo fra Governo e sindacati – si avrà un certo tipo di impostazione, mentre se essi dovessero scomparire il problema verrebbe a porsi in termini diversi. Dunque, mentre per quanto riguarda il « pacchetto-casa » non si può parlare di un impegno finanziario vero e proprio, per ciò che attiene, invece, al provvedimento in discussione sono senz'altro necessari i fondi GESCAL 1992 per 2900 miliardi.

Nel testo in discussione vi è una proposta, all'articolo 22, di 2000 miliardi, da usare per i programmi integrati, utilizzando le giacenze della Cassa depositi e prestiti, per cui se approvassimo con rapidità il provvedimento in esame potrebbe diventare operativa anche rispetto al riparto che il CER ha compiuto in via amministrativa e che quindi necessita di tempi abbastanza lunghi.

Potendo dunque disporre di uno strumento legislativo nuovo, quale quello rappresentato da questo provvedimento, nel corso della discussione dei documenti finanziari per il 1992, sarà possibile, a mio avviso, porre il problema dei finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica in termini diversi rispetto al passato, dal momento che finora i finanziamenti destinati al settore sono stati praticamente inesistenti, in virtù del fatto che era venuto a scadere il piano decennale.

GIUSEPPE CERUTTI. Vorrei solo far rilevare al sottosegretario Ferrarini che se non interviene un atto del Governo che richiami tutta una serie di leggi e leggine del passato, la Cassa depositi e prestiti si trova nella situazione di disporre teoricamente di residui, ma in pratica di non poterli utilizzare.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con un disegno di legge come quello presentato, però, sono utilizzabili.

GIUSEPPE CERUTTI. No, si tratta di fondi legati a vecchie leggi e che non sono stati utilizzati, per cui è necessario un atto del Governo che stabilisca che sono messi a disposizione.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il famoso articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 462 del 1983, convertito nella legge n. 637 del 1983, prevede il meccanismo di utilizzazione di tali fondi.

PRESIDENTE. È strana la situazione di questi fondi residui, di cui abbiamo parlato a lungo ed è strano, a mio giudizio, che nei mesi scorsi il Ministero chiedesse che fosse stabilito per legge che esso è autorizzato a compiere un'indagine sulla loro entità.

Oggi, attraverso il collega Ferrarini, il Ministero dichiara che l'entità dei fondi residui di cui stiamo parlando è stimabile *grosso modo*. Invece abbiamo la possibilità di conoscere con la massima precisione tale ammontare, poiché la Cassa depositi e prestiti è solo depositaria di fondi che giungono o dal Governo o dall'Istituto della previdenza sociale, in quanto costituiti dai contributi *ex* GESCAL, o da altre fonti sempre in base alla legge: quindi essa è in grado di quantificare le reali disponibilità.

LUIGI BULLERI. Innanzitutto vorrei domandare se le giacenze della Cassa depositi e prestiti siano in qualche modo interessate dal recente provvedimento della manovra economica del Governo, poiché in questo caso bisognerebbe studiare come smobilitare eventuali immobilizzi che da ciò derivassero.

In secondo luogo rilevo che le dichiarazioni del sottosegretario si concretizzano in un articolo che determina la copertura finanziaria. A questo punto è giusta l'osservazione, fatta dal presidente,

che l'ammontare dei fondi deve essere determinato con precisione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* L'articolo 22-*bis* indica 2 mila miliardi nell'ambito dei 2.900 disponibili in base ai contributi *ex* GESCAL per il 1992.

LUIGI BULLERI. Questa legge, però, non riguarda soltanto i programmi integrati; dunque è necessaria una copertura esplicita e bisogna determinare con legge quali siano le risorse da impegnare.

PRESIDENTE. Su questo punto potremmo fermarci a lungo. Se vi è da parte del Ministero la disponibilità a concedere una *tranche* di fondi, è inutile fare ora una serie di distinguo: sarà la Commissione bilancio a stabilire se la cifra indicata sia esatta. Il ministero prevede 2 mila miliardi su una disponibilità stimabile in 4 mila, sarà la Commissione bilancio, esprimendo il suo parere sull'articolo di copertura, a confermare o modificare tale cifra.

In realtà se vi è una legge dello Stato che stanzia per i comuni 8 mila miliardi, ai quali se ne aggiungono 3 mila in base a leggi speciali, questo non significa che la Cassa depositi e prestiti, alla quale i fondi arrivano attraverso depositi postali, disponga veramente di tutta la somma. Probabilmente in parte questa è coperta dai depositi postali, in parte è integrata dal Ministero del tesoro con disponibilità che attinge eventualmente da altri prestiti, per cui paga il denaro al 12 per cento per distribuirlo al 9,5 per cento. Oggi la nuova normativa stabilisce che gli 8 mila miliardi siano erogati solo a condizione che la Cassa depositi e prestiti ne abbia effettiva disponibilità.

Comunque, ciò che intendo proporre alla Commissione è di proseguire nei nostri lavori sulla base della dichiarazione fatta dal sottosegretario, per poi tornare sull'argomento quando si dovrà affrontare il tema della copertura finanziaria.

GIUSEPPE CERUTTI. A nome del mio gruppo accolgo tale proposta, anche perché abbiamo intenzione di raccogliere, attraverso la nostra commissione di vigilanza, una serie di elementi che chiariscano quali siano le effettive giacenze non utilizzabili e quali i residui che comunque permangono nella Cassa – che dovrebbero ammontare a circa 12-13 miliardi –.

PRESIDENTE. Credo che potremmo accantonare questo problema della copertura e prevedere una breve audizione del direttore generale professor Falcone.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Sono d'accordo con tale proposta.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è d'accordo.

LUIGI BULLERI. Sono anch'io d'accordo a nome del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane dunque stabilito di procedere all'audizione del professor Falcone.

Così rimane stabilito).

Ricordo che nella seduta del 7 del mese corrente avevamo concluso l'esame dell'articolo 16 del testo unificato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 17.

(Fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata).

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *f)*, della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale.

2. Il netto ricavo dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 è utilizzato per la costituzione, presso la sezione autonoma per l'edilizia della medesima Cassa, di un Fondo di rotazione per il finanziamento dell'edili-

zia convenzionata, le cui disponibilità sono impiegate secondo le direttive impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, e con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Le disponibilità della sezione autonoma per l'edilizia della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 sono portate ad incremento del Fondo di rotazione di cui al presente articolo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 8. Becchi.

Sopprimere l'articolo 17.

17. 10. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, previa delibera dello stesso comitato, propone al CIPE la quota minima degli incrementi delle riserve delle imprese di assicurazione e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza da destinare al finanziamento nell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti.

2. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 6.5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 13 e le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi.

3. Il netto ricavo dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 è utilizzato per la costituzione presso la sezione autonoma per l'edilizia della medesima Cassa, di un Fondo di rotazione per il finanziamento dell'edilizia convenzionata, le cui disponibilità sono impiegate secondo le direttive impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, e con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

4. Le disponibilità della sezione autonoma per l'edilizia della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1973, n. 437, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1950, n. 25 sono portate ad incremento del Fondo di rotazione di cui al presente articolo.

5. Le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione sono depositate in un conto corrente fruttifero di tesoreria intestato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale: sulle giacenze è riconosciuto un tasso di interesse uguale a quello applicato ai finanziamenti erogati dal Fondo.

17. 11. Bulleri, Bonfatti Paini.

Aggiungere, all'inizio, il seguente comma:

01. L'articolo 5-*bis* della legge 25 marzo 1982, n. 94 è così modificato:

« Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti a destinare ad investi-

menti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate all'acquisto o alla costruzione di immobili a destinazione abitativa con le caratteristiche della edilizia economica e popolare o alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* ».

17. 1.

Ronchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 3,5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 18 e le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi.

17. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 3,5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 18 e le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi.

17. 3.

Gottardo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione sono depositate in un conto corrente fruttifero di tesoreria intestato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale; sulle giacenze è riconosciuto un tasso di interesse uguale a quello applicato ai finanziamenti erogati dal Fondo.

17. 5.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 17 non perché la proposta di creazione del fondo di rotazione non sia giusta, ma perché ritengo che inserire tale fondo in questo provvedimento non sia opportuno e possa creare contrasti con il provvedimento che è in discussione al Senato sotto il nome di pacchetto Prandini-casa. Propongo, pertanto, di eliminare dal testo al nostro esame tutte quelle parti che potrebbero provocare un ritardo nella sua approvazione, in modo che esso possa essere quanto prima trasmesso all'altro ramo del Parlamento e lì abbinato al pacchetto Prandini.

Pertanto, per le considerazioni che ho sopra espresso, propongo di sopprimere l'articolo 17 e, conseguentemente, i successivi articoli 18 e 19.

LUIGI BULLERI. Il gruppo comunista-PDS, contrario alla soppressione dell'articolo 17, relativo all'istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata, con il suo emendamento 17.11 ne propone una diversa formulazione.

L'esperienza acquisita con la legge n. 457 e con tutte le altre norme relative all'edilizia agevolata ha evidenziato le gravi difficoltà riscontrate per attuare, senza prefinanziamenti, i programmi di edilizia convenzionata ed agevolata. Proprio in questi giorni, per esempio, sono venuto a conoscenza di ciò che è accaduto ad una cooperativa di vigili urbani: essendole stato assegnato il contributo

per la costruzione di alloggi, ha iniziato a realizzarli, ma oggi, a distanza di tre anni, la materiale erogazione di quel contributo non è ancora avvenuta, per cui i soci della cooperativa non solo hanno dovuto anticipare tutte le spese relative alla messa in moto del cantiere, ma anche quelle derivanti dalla mancata corresponsione dei finanziamenti in questione.

Pertanto, invitiamo il relatore ed il Governo a prendere in considerazione l'emendamento 17.11 che propone una diversa formulazione del fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata. Non siamo sordi alle affermazioni dell'onorevole Ferrarini, il quale si è richiamato alle normative comunitarie, ma resta la necessità di disporre di un fondo con cui prefinanziare le spese per l'acquisizione delle aree e per tutto ciò che è indispensabile alla messa in funzione dei cantieri. Credo che simili esigenze siano state dimostrate e riconosciute come valide, per cui è difficile sostenere che la questione non può essere affrontata in questa sede, bensì nell'ambito del provvedimento più organico che è in discussione al Senato. Con il testo al nostro esame intendiamo mettere in moto un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica ed un programma di recupero attraverso procedure integrate, ma credo che tutto ciò sarà difficilmente realizzabile, nonostante siano previste forme di contributo migliori rispetto a quelle contenute nelle norme precedenti, proprio per la mancanza di prefinanziamenti.

Desidero inoltre far osservare al relatore che, nel provvedimento in discussione al Senato, sono previste norme relative al risparmio casa, che possiamo anche apprezzare, ma che nulla hanno a che vedere con il fondo di rotazione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Sono disponibile ad inserire il fondo di rotazione quando il testo del provvedimento sarà discusso presso questo ramo del Parlamento.

LUIGI BULLERI. Chiedo che il Governo chiarisca la sua disponibilità, considerato il suo ruolo di interlocutore anche al Senato. Vorrei che risultassero a verbale gli impegni che in merito egli intende assumere, dal momento che la questione di cui discutiamo è qualificante, tale da condizionare il nostro impegno su questo provvedimento.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Ribadisco il parere precedentemente espresso. Pertanto, nel dichiararmi favorevole sull'emendamento Becchi 17.8, identico al mio emendamento 17.10, invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nell'associarmi alle considerazioni del relatore, mi dichiaro disponibile ad individuare in che modo le considerazioni dell'onorevole Bulleri possano essere collegate alla discussione in corso al Senato. Mi permetto di invitare la Commissione a non appesantire il provvedimento in esame, perché ciò impedirebbe di approvarlo rapidamente.

PRESIDENTE. Dal momento che il Governo si è dichiarato disponibile a far si che in un provvedimento più organico trovino spazio le sue osservazioni, onorevole Bulleri, credo che in questa sede sia conveniente trasferirle in un ordine del giorno.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17 di cui gli identici emendamenti Becchi 17.8 e del relatore 17.10 chiedono la soppressione.

(È respinto).

Si intendono conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 17.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Destinazione delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata).

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica

la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili nel triennio cui il programma si riferisce nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.

2. Le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate al finanziamento degli interventi di recupero di cui alla presente legge, relativi ad immobili ad uso abitativo compresi nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, convenzionati con il comune, o di programmi di edilizia convenzionata, localizzati su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai medesimi piani, realizzati da cooperative di abitazione e da imprese di costruzione. La dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi organici e di recupero di cui alla presente legge.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 9.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 10.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 11.

Leoni.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Destinazine delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata).

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica criteri per l'utilizzo dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili nel fondo di rotazione di cui all'articolo 7, nonché i criteri generale per la scelta delle categorie di operatori.

2. Le disponibilità del fondo di rotazione sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale convenzionata destinati all'assegnazione, in godimento o in locazione anche con patto di futura vendita.

La dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi organici e di recupero di cui alla presente legge.

18. 2.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Destinazione delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata).

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili nel triennio cui il programma si riferisce, nel fondo di rotazione di cui all'articolo 17, attribuendo alle cooperative di abitazione una quota dei finanziamenti non inferiore al 90 per cento e la parte residua agli Istituti autonomi case popolari ed ai comuni.

2. Le disponibilità del fondo di rotazione sono riservate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale destinati all'assegnazione in godimento o in

locazione, anche con patto di futura vendita, attraverso la realizzazione degli interventi di recupero di cui alla presente legge relativi ad immobili ad uso abitativo compresi nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, convenzionati con il comune o di programmi di edilizia convenzionata localizzati su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ovvero su aree esterne ai medesimi piani; la dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi integrati e di recupero di cui alla presente legge.

18. 13.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili, nel triennio cui il programma si riferisce, nel fondo di rotazione di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori, destinando alle cooperative di abitazioni una quota dei finanziamenti non inferiore al 75 per cento.

2. Le disponibilità del fondo di rotazione sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale destinati all'assegnazione in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita, attraverso la realizzazione degli interventi di recupero di cui alla presente legge relativi ad immobili ad uso abitativo compresi nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, convenzionati con il comune, o di programmi di edilizia convenzionata, localizzati su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai medesimi piani realizzati da cooperative di abitazione e da imprese di costruzione; la dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi integrati e di recupero di cui alla presente legge.

18. 3.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole destinando alle cooperative di abitazione una quota dei finanziamenti non inferiori al 75 per cento.

18. 4.

Gottardo.

Al comma 2, dopo le parole sono destinate *aggiungere le parole* prioritariamente al finanziamento degli interventi pubblici di recupero e.

18. 5.

Ronchi.

Al comma 2, dopo la parola finanziamento *inserire le seguenti* di programmi di edilizia residenziale destinati all'assegnazione in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita.

18. 8.

Gottardo.

Al comma 2, sopprimere le parole ovvero su aree esterne ai medesimi piani.

18. 6.

Ronchi.

Al comma 2 sostituire le parole ovvero su aree esterne ai medesimi piani realizzati da cooperative di abitazioni ed imprese di costruzioni *con le seguenti* ovvero nei programmi integrati di cui alla presente legge.

18. 7.

Filippini Rosa, Ceruti.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Nella individuazione delle localizzazioni le regioni devono dare priorità agli interventi di recupero di cui alla presente legge.

18. 12.

Donati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti interamente soppressivi Ronchi 18.1, del relatore 18.9, Becchi 18.10 e Leoni 18.11. Invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18, di cui gli identici emendamenti Ronchi 18.1, del relatore 18.9, Becchi 18.10 e Leoni 18.11 chiedono la soppressione.

(È respinto).

Risultano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Disciplina dei finanziamenti del Fondo di rotazione).

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18 sono concessi per un importo pari al 75 per cento del costo convenzionale dell'intervento, determinato ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10 e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma dodicesimo del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

2. Per gli interventi di recupero, la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 90 per cento del relativo costo convenzionale, comprensivo del costo di acquisto dell'immobile.

3. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti ed aggiornato, almeno all'inizio di ogni anno, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti, in relazione alla destinazione della proprietà o alla localizzazione anche con patto di futura vendita delle abitazioni da recuperare o realizzare.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 10.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 19.

19. 12.

Becchi.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(Disciplina dei finanziamenti del Fondo di rotazione).

1. I finanziamenti di cui all'articolo 8 sono concessi per un importo pari al 90 per cento del costo convenzionale dell'intervento, determinato ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10 compreso per gli interventi di recupero il costo per l'acquisizione degli immobili dell'articolo 10 e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma dodicesimo del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 25 maggio 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.

19. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(.....).

1. I finanziamenti di cui all'articolo 8 sono concessi per un importo pari al 90 per cento del costo convenzionale dell'intervento, determinato ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10, comprensivo, per gli interventi di recupero, del costo di acquisizione dell'immobile, e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, della legge 25 maggio 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1988, n. 180.

19. 13.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(.....).

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18 sono concessi dal CER con le modalità e nelle forme di cui al precedente articolo 10.

19. 8.

Botta, Ferrarini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18 sono concessi per un importo pari al 90 per cento del costo convenzionale dell'intervento determinato ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10, comprensivo, per gli interventi di recupero, del costo di acquisizione dell'immobile, e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

19. 11.

Bulleri.

Al comma 1, sostituire le parole per un importo pari al 75 per cento *con le parole* per un importo pari al 90 per cento *e aggiungere dopo le parole* precedente comma 1 dell'articolo 10 *le seguenti* comprensivo, per gli interventi di recupero, del costo di acquisizione dell'immobile.

19. 4.

Gottardo.

Al comma 1, sostituire le parole ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10 *con le seguenti* dal CER.

19. 3.

Rocelli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

19. 2.

Bulleri.

Sopprimere il comma 2.

19. 5.

Gottardo.

Sopprimere il comma 3.

19. 7.

Gottardo.

Al comma 3, premettere le parole Al fine di garantire l'equilibrata gestione economica finanziaria del fondo.

19. 9.

Botta, Ferrarini.

Al comma 3, dopo le parole dei finanziamenti *inserire le seguenti* e viene.

19. 6.

Rocelli.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* L'articolo 19 è strettamente collegato agli articoli 17 e 18, dunque anche di questo chiedo la soppressione. Ciò significa che sono favorevole all'emendamento Becchi 19.12, identico a quello da me presentato, mentre invito al ritiro di tutti gli altri.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19, di cui gli identici emendamenti 19.10 del relatore e Becchi 19.12 chiedono la soppressione.

(È respinto).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 19.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Poiché il Governo deve ancora definire la sua posizione nei confronti degli articoli 20 e 21, chiedo che ne sia momentaneamente accantonata la discussione.

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore propongo di accantonare temporaneamente l'esame degli articoli 20 e 21. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

MARISA BONFATTI PAINI. A nome della collega Donati, che ha dovuto momentaneamente assentarsi, ma desidera essere presente all'esame dell'articolo 22, chiedo che anche questo venga accantonato.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Ritengo che la richiesta dell'onorevole Donati possa essere accolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 22 è temporaneamente accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO IV

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI 22 OTTOBRE 1971, N. 865 E 5 AGOSTO 1978, N. 457.

ART. 23.

(Termine di avvio dei programmi a contributo parziale).

1. I programmi di edilizia a contributo parziale devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio alla fase di inizio dei lavori, entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La previsione del comma 1 si applica anche ai programmi di edilizia agevolata-convenzionata finanziati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire la rubrica dell'articolo 23 con la seguente:

(Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica).

23. 3.

Il Relatore.

Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:

0.1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro 60 giorni dalla comunicazione della suindicata proposta.

0.2. Le regioni, entro 90 giorni dalla ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi.

0.3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al precedente comma 2, il comitato esecutivo del CER previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli IACP e gli operatori del settore a presentare entro 60 giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da effettuarsi nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

0.4. Entro i successivi 60 giorni, il Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuitele.

0.5. Le somme non destinate alla scadenza del termine del comma 4 sono automaticamente revocate e portate ad incremento delle disponibilità di cui al precedente articolo 1.

0.6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, a localizzare gli interventi.

23. 4.

Il Relatore.

Al comma 0. 1, dopo le parole Presidente del CER *aggiungere le seguenti* sentite le competenti commissioni parlamentari.

0. 23. 4. 4.

Donati.

Al comma 0. 1, dopo le parole Presidente del CER *aggiungere le seguenti* di concerto con i Ministri dei beni culturali ed ambientali e dell'ambiente.

0. 23. 4. 3.

Donati.

Al comma 0. 1, sostituire le parole entro 60 giorni *con le seguenti* entro 30 giorni.

0. 23. 4. 5.

Donati.

Al comma 0. 1, sostituire le parole entro 60 giorni *con le seguenti* entro 90 giorni.

0. 23. 4. 6.

Donati.

Al comma 0. 2, sostituire le parole entro 30 giorni *con le seguenti* entro 60 giorni.

0. 23. 4. 7.

Donati.

Sopprimere il comma 0. 3.

0. 23. 4. 8.

Donati.

Sopprimere il comma 0. 4.

0. 23. 4. 9.

Donati.

Al comma 0. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando le quote da destinare alle categorie sociali con particolari esigenze abitative.

0. 23. 4. 10.

Sapio, Bulleri.

Premettere al comma 1 le seguenti parole Salvo che il ritardo non dipenda da motivi imputabili al comune.

23. 7.

Botta.

Al comma 1, sostituire le parole a contributo parziale *con la seguente* agevolata.

23. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assgnatole, il Comitato esecutivo del CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

3. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici.

4. I programmi di edilizia devono pervenire, pena la decadenza del beneficio alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

23. 6.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

0. 23. 6. 1.

Donati.

Al comma 4, sostituire le parole dieci mesi *con le seguenti* otto mesi.

0. 23. 6. 3.

Donati.

Al comma 4, sostituire le parole dieci mesi *con le seguenti* nove mesi.

0. 23. 6. 2.

Donati.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni ai sensi dell'articolo 9 n. 5) della legge 5 agosto 1978 n. 457 nel termine ivi stabilito, il Ministro dei lavori pubblici assegna per l'andamento un termine ulteriore non superiore a 30 giorni.

4. Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il comitato esecutivo del CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

5. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata non pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici.

23. 2.

D'Alia.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sui miei emendamenti 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6. Invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Associandomi alle considerazioni del relatore, esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ai subemendamenti Donati all'emendamento del relatore 23.4.

ANNA DONATI. Dichiaro di ritirare i miei subemendamenti 0.23.4.4, 0.23.4.3, 0.23.4.5, 0.23.4.6, 0.23.4.7, 0.23.4.8 e 0.23.4.9.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Sapio e Bulleri 0.23.4.10.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirare il mio subemendamento 0.23.4.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro di ritirare il mio emendamento 23.7.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ai subemendamenti Donati all'emendamento del relatore 23.6.

ANNA DONATI. Dichiaro di ritirare i miei subemendamenti 0.23.6.1, 0.23.6.3 e 0.23.6.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento D'Alia 23.2. Poiché il presentatore è assente si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 23 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 22, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

CAPO III
PROGRAMMI INTEGRATI

ART. 22.

(Programmi integrati di intervento).

1. I Comuni promuovono la formazione di programmi integrati da attuare con il concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private.

2. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni e destinazioni d'uso e dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

3. Il programma integrato individua:

a) i soggetti singoli o riuniti in consorzio o associati fra di loro, che saranno coinvolti nell'attuazione;

b) le aree, gli immobili e gli interventi, secondo l'accertata fattibilità e i tempi di realizzazione;

c) il piano finanziario comprendente sia gli investimenti privati che i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni del bilancio comunale;

d) le procedure e gli schemi di convenzione.

4. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

5. Il programma di cui al presente articolo è approvato dal Consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

6. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, il programma medesimo è trasmesso alla regione, la quale provvede alla sua approvazione entro 180 giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

7. Le regioni possono concedere i finanziamenti di loro competenza, compresi quelli inerenti il settore dell'edilizia residenziale, prioritariamente a quei comuni che provvedono alla formazione di detti programmi.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di detti programmi integrati.

9. I comuni possono affidare in concessione la formazione dei programmi integrati e anche l'esecuzione degli interventi di loro competenza ad IACP, cooperative e imprese di costruzione, anche associate o consorziate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

Sopprimerere l'articolo 22.

22. 19. Donati.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Acquisizione delle aree e opere di urbanizzazione).

1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni può essere destinato anche a:

a) opere di raccordo tra le urbanizzazioni primarie interne ai piani delle zone di cui alla legge 13 aprile 1962, n. 167 e le urbanizzazioni primarie a scala urbana;

b) interventi di adeguamento e miglioramento delle urbanizzazioni interne ai piani delle zone già attuati, con particolare riferimento alla sistemazione degli spazi verdi da attrezzare a parco, per il gioco e lo sport.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29.

22. 14. Becchi.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Programma integrato di riassetto urbano).

1. Gli interventi rivolti al recupero e alla riqualificazione urbanistica si attuano mediante programmi integrati di riassetto urbano. I programmi integrati di riassetto urbano hanno valore di piani particolareggiati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di piani di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. I comuni promuovono la formazione di programmi integrati da attuare con il concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private.

3. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni-destinazioni d'uso e dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

4. I programmi integrati di riassetto urbano possono prevedere demolizioni e ricostruzione degli edifici esistenti, nuove edificazioni, traslazioni e concentrazioni volumetriche, anche in aumento di quelle esistenti o previste dal piano regolatore generale, trasferimento, nell'ambito territoriale dei programmi medesimi, di aree destinate a standard. Le pluralità di destinazioni d'uso, come articolate in relazione alla ubicazione territoriale del programma, alla sua dimensione, alle finalità di recupero da esso previste. La superficie lorda di pavimento destinata a residenza non può essere inferiore al 35 per cento delle superfici relative a destinazioni diverse da quella residenziale. I programmi integrati possono applicarsi anche al recupero urbanistico di insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

5. Il programma integrato individua:

a) i soggetti singoli o riuniti in consorzio o associati tra di loro, che saranno coinvolti nell'attuazione;

b) le aree, gli immobili e gli interventi secondo l'accertata fattibilità e i tempi di realizzazione;

c) il piano finanziario comprendente sia gli investimenti privati che i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni del bilancio comunale;

d) le procedure e gli schemi di convenzione.

6. La proposta di programma integrato di riassetto urbano è effettuata da soggetti pubblici e privati, anche riuniti in consorzio, o associati fra di loro, ed è relativa a zone in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. La proposta è presentata al Comune che l'approva sulla base degli adempimenti contenuti nei successivi commi.

7. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di programma integrato di riassetto convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti dei servizi e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta il programma integrato di ognuno con particolare riferimento alla sua compatibilità con i complessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e apporta su di esso entro trenta giorni dalla convocazione, ove occorrano, le opportune modifiche.

9. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad intero gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

10. I programmi, conseguita l'approvazione della conferenza dei servizi, sono adottati con deliberazione del consiglio comunale e vengono depositati, per trenta giorni dalla data di deliberazione, presso la segreteria comunale, dandone notizia mediante affissione all'albo pretorio comunale. Nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare osservazioni. I programmi sono approvati dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate.

11. Il programma integrato di riassetto urbano è automaticamente inserito nel programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

12. Le regioni possono concedere i finanziamenti di loro competenza, compresi quelli inerenti il settore dell'edilizia residenziale, prioritariamente a quei comuni che provvedono alla formazione di detti programmi.

13. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di detti progammi.

14. I programmi inegrati devono essere corredati da una valutazione di impatto ambientale degli stessi, ove necessaria.

15. Al fine di agevolare gli interventi indicati nei progammi, il sindaco promuove accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

16. L'accordo elenca le opere, gli interventi da realizzare, individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli, indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria: specifica strumenti, tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle singole attività.

17. L'accordo raggiunto impegna le parti a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

18. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il sindaco abbia provveduto, il soggetto proponente trasmette la proposta di programma di riassetto urbano al presidente della giunta regionale, che è tenuto a convocare la conferenza di servizi di cui al comma 2 entro sessanta giorni successivi a quello di ricevimento della proposta di programma. I programmi, conseguita l'approvazione della conferenza di servizi, sono adottati con deliberazione del consiglio regionale e vengono depositati, per trenta giorni dalla data di deliberazione, presso la segreteria comunale, dandone notizia mediante affissione all'albo pretorio comunale. Nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare osservazioni. I programmi sono approvati dal consiglio regionale che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate.

22. 17. D'Alia.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Obblighi delle imprese di assicurazione e degli istituti ed enti previdenziali).

1. Con delibera del CIPE, su proposta del CER, è determinata la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili delle imprese di assicurazione e degli istituti ed enti di previdenza da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata. Per le imprese di assicurazione le riserve tecniche comprendono, per il caro vita, le riserve matematiche e le riserve premi, e, per i rami danni, inclusa la responsabilità civile auto, le riserve premi e le riserve sinistri.

2. Le imprese di assicurazione e gli istituti ed enti previdenziali devono comunicare al CER e, rispettivamente, all'ISVAP e al Ministero del tesoro, le seguenti informazioni:

a) l'entità degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili, relativamente all'esercizio al quale si riferisce l'approvazione del bilancio;

b) l'importo complessivo delle stesse al termine dell'esercizio di riferimento;

c) l'importo complessivo degli investimenti effettuati.

3. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione entro quindici giorni a decorrere dalla data indicata a tal fine dallo statuto o, comunque, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio, comporta l'inefficacia, ai fini della costituzione delle riserve di legge, delle operazioni di accantonamento effettuato nell'esercizio al quale si deve riferire l'attestato di avvenuta comunicazione che il CER rilascia.

4. In sede di prima applicazione, la comunicazione di cui all'articolo 2 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere riferita agli esercizi compresi tra il 1978 e 1988. Per ciascun esercizio devono essere indicati l'entità e la destinazione degli investimenti effettuati in attuazione della delibera del CIPE del 26 ottobre 1978.

22. 30.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori a risorse finanziarie pubbliche e private.

22. 31.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola operatori *aggiungere le seguenti* ed utenti.

22. 2.

Gottardo.

Al comma 2, aggiungere le parole In tali ambiti possono essere individuate, ai sensi dell'articolo 51 della legge 865/81, aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica ed aree ed edifici d'intervento comunale per la realizzazione di servizi urbani.

22. 3.

Filippini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le cubature nei piani di intervento sono concentrate in un numero di lotti

edificatori minore dell'esistente per consentire la creazione di spazi urbani significativi.

22. 4.

Filippini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio possono presentare al comune programmi integrati non in contrasto con il piano regolatore generale vigente. I programmi integrati non devono assolutamente prevedere insediamenti su aree agricole o boschive.

22. 15.

Leoni.

Sopprimere il comma 5.

22. 5.

Ronchi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il programma di cui ai precedenti commi ha valore di piano particolareggiato ed è approvato dalla regione con le procedure semplificate previste dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

22. 6.

Filippini, Ceruti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il programma di cui ai precedenti commi ha valore di piano di recupero ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 57 del 1978.

22. 18.

Ronchi, Tamino.

Sopprimere il comma 6.

22. 16.

Leoni.

Sopprimere il comma 6.

22. 7.

Filippini, Ceruti.

Sopprimere il comma 6.

22. 8.

Ronchi.

Sopprimere il comma 6.

22. 20.

Donati.

Al comma 6, sostituire le parole da urbanistica *fino a* approvato *con le seguenti* la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, cittadini, enti, da inviare al comune entro 15 giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi 10 giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi 150 giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

22. 9.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Anche nelle zone di cui all'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, qualora il programma contenga la disposizione plano-

volumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi potrà essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito.

6-*ter*. I programmi non sono subordinati all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

22. 10.

D'Angelo.

Al comma 7, sostituire le parole possono concedere *con la seguente* concedono.

22. 32.

Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole della presente legge, *aggiungere le seguenti* alla predisposizione degli elaborati, di cui al comma 3, finalizzati.

22. 33.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.

22. 21.

Donati.

Al comma 9, sopprimere le parole da cooperative *fino alla fine del comma.*

22. 22.

Donati.

Al comma 9, dopo la parola cooperative, *aggiungere la seguente* edilizie.

22. 34.

Il Relatore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. I programmi integrati devono essere corredati da una valutazione di impatto ambientale degli stessi.

22. 11.

Ronchi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

'10. Al fine di agevolare gli interventi indicati nei programmi il sindaco può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamentro autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

L'accordo elenca le opere, gli interventi da realizzare, individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli, indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria; specifica strumenti, tempi, e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle singole attività.

L'accordo raggiunto impegna le parti a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

22. 12.

D'Angelo.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

10. I programmi non sono subordinati all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

11. I programmi integrati devono essere corredati da una valutazione di impatto ambientale degli stessi, ove necessaria.

12. Al fine di agevolare gli interventi indicati nei programmi il sindaco può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

13. L'accordo elenca le opere, gli interventi da realizzare, individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli, indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria; specifica strumenti, tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle singole attività.

14. L'accordo raggiunto impegna le parti a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

22. 13.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1991-1992, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 10 miliardi in ragione di 5 miliardi nel 1991 e 5 miliardi nel 1992 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando la voce « Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia ».

2. A decorrere dall'anno 1993 in sede di legge finanziaria possono essere disposti ulteriori finanziamenti per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. I fondi disponibili fino al limite massimo di 2 mila miliardi a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 3 agosto 1978, n. 457, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, sono destinati prioritariamente ai programmi di cui all'articolo 8.

4. Per l'utilizzo di tali disponibilità si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

6. Le risorse di cui al precedente comma 1 fino all'importo di lire 10 miliardi sono riservate per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazioni a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

22. 04.

Il Relatore.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Con il mio emendamento 22.31, propongo di sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 poiché a mio avviso è necessaria una formulazione di carattere generale del criterio dei programmi integrati.

Il comma 4 ed il comma 5 rimangono invariati.

Al comma 6 è stato presentato l'emendamento Bonfatti ed altri 22.9 sostitutivo della seconda parte del comma: mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

Sono favorevole anche all'emendamento 22.10 presentato, sempre al comma 6, dall'onorevole D'Angelo.

Al comma 7 io stesso ho presentato un emendamento, il 22.32, tendente a sostituire le parole « possono concedere » con la parola « concedono ». Per il resto il comma rimane invariato.

Ritiro l'emendamento 22.33 che avevo presentato al comma 8: quindi il testo di tale comma rimane invariato.

Per quanto riguarda il comma 9, ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo la parola « cooperative » la parola « edilizie ». Di tale emendamento chiedo l'approvazione, mentre invito al ritiro degli emendamenti presentati a questo comma dall'onorevole Donati e dall'onorevole Ronchi.

Infine vi è l'emendamento D'Angelo 22.12, tendente ad aggiungere altri commi dopo il comma 9. Lo giudico un po' pleonastico rispetto a quanto già stabilito dalla legge n. 142 del 1990, ma il proponente ritiene che esso introduca alcune precisazioni che non possono che migliorare il testo. Per tale motivo, augurandomi che la I Commissione affari costituzionali non sollevi qualche obiezione, esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti che recano la sua firma.

FRANCESCO SAPIO. La questione dei programmi integrati è molto complessa, soprattutto perché il problema è affrontato contestualmente in più provvedimenti; come i colleghi sanno, infatti, oltre alla proposta di legge Botta, Ferrarini, una formula sull'accordo di programma è presente nel provvedimento n. 2606, presentato dal ministro Prandini ed in discussione al Senato, nel provvedimento n. 5432 sulle aree urbane presentato alla Camera dal ministro Conte, come del resto nelle varie proposte di legge collegate alla n. 330. Peraltro, la formulazione che è stata individuata come sintesi delle varie proposte mi pare, per certi aspetti, ancora confusa, per cui propongo di accantonare per breve tempo l'esame di questo articolo concernente i programmi integrati di intervento, in modo da poter effettuare un coordinamento del testo.

Infatti, sul testo base di cui stiamo discutendo si sono innestati emendamenti, accolti dal relatore, che non dico sconvolgano la logica della norma ma finiscono, in qualche modo, per confonderne lo spirito. Un momento di riflessione e di successivo, organico completamento non può, quindi, che agevolare il nostro lavoro.

Atteso che sia il ministro Conte sia il ministro Prandini hanno grande interesse a che sia inserita nei provvedimenti di cui sono rispettivamente firmatari una norma che regoli i programmi integrati, dobbiamo o arrivare ad una proposta normativa sistematica che possa essere recepita da entrambi i ministri, oppure limitare aspetti della normativa ipotizzando che saranno integrati nei suddetti disegni di legge. Ritengo che un coordinamento del testo al nostro esame possa portarci alla definizione di una norma che riceva il consenso dei ministri Conte e Prandini, evitando di attivare una conflittualità che inevitabilmente esploderebbe se invece l'articolo 22 dovesse essere approvato così com'è, in quanto esso per certi versi concorda ma per altri contrasta con le disposizioni previste dai due ministri.

In conclusione, chiedo che venga momentaneamente accantonato l'esame dell'articolo 22.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Al momento, potremmo rinviare la discussione del mio emendamento 22.31, relativo alla definizione dei programmi integrati.

FRANCESCO SAPIO. Ribadisco il rischio poc'anzi evidenziato, cioè quello di porci in contrasto con quanto previsto nel disegno di legge presentato alla Camera dal ministro Conte, dove al comma 1 dell'articolo 2 è detto che spetta al ministro per i problemi delle aree urbane promuovere la definizione dei programmi integrati. Ribadisco quindi la necessità di riflettere su questo punto, per evitare contrasti sia con il provvedimento sopra richiamato, sia con quello attualmente in discussione

al Senato, presentato dal ministro Prandini. Pertanto, torno a proporre una breve sospensione per consentire un approfondimento informale degli emendamenti all'articolo 22.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere brevemente la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 22 dall'emendamento Donati 22.19.

ANNA DONATI. Ritiro l'emendamento 22.19.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Becchi 22.14 e D'Alia 22.17, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 22.30.

MARISA BONFATTI PAINI. Ritiro l'emendamento 22.30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.31, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti Gottardo 22.2 e Filippini 22.3.

Poiché i presentatori degli emendamenti Filippini 22.4, Leoni 22.15, Ronchi 22.5, Filippini e Ceruti 22.6, Ronchi e Tamino 22.18, Leoni 22.16, Filippini e Ceruti 22.7 e Ronchi 22.8 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Donati 22.20.

ANNA DONATI. Resto dell'opinione che i programmi integrati debbano rispettare le procedure previste dalla legislazione urbanistica. Tuttavia, considerato che l'emendamento successivo prevede una procedura intermedia in cui è tutelato il diritto dei cittadini, ritiro l'emendamento 22.20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.9 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 22.10.

MARISA BONFATTI PAINI. C'è il rischio, a mio avviso, che nell'effettuare il computo si possa ricomprendere anche l'ediliza abusiva. Nel caso del condono edilizio, sono state inviate moltissime domande ma poche risposte si sono avute. Non vorrei che aver effettuato la domanda rappresenti il lasciapassare per considerare legali tali volumi.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Saranno legali solo se saranno stati condonati.

MARISA BONFATTI PAINI. Ma presso i comuni vi sono ancora migliaia di domande inevase. Siamo di fronte ad una situazione di estrema ambiguità poiché vi è chi ritiene che la semplice presentazione delle domande di condono rappresenti, di per sé, l'ottenimento dello stesso. Ritengo che la questione vada approfondita essendo necessario precisare di quali volumi si parla.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Propongo il seguente subemendamento che recepisce tale preoccupazione:

*Dopo il comma 6-*bis, *aggiungere il seguente:*

6-*ter.* Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

0. 22. 10. 1.

MARISA BONFATTI PAINI. Aderisco a tale emendamento.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole al subemendamento 0.22.10.1 presentato dal relatore e dall'onorevole Bonfatti Paini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore e Bonfatti Paini 0.22.10.1, accettato da Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo 22.10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.32, accettato dal Governo.

(È approvato).

ANNA DONATI. Ritiro i miei emendamenti 22.21 e 22.22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.34, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Ronchi, presentatore dell'emendamento 22.11, è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

GUIDO D'ANGELO. Ritiro il mio emendamento 22.12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 22.04, al quale sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole in ragione di 5 miliardi nel 1991 *con le seguenti* in ragione di 3 miliardi nel 1991.

0. 22. 04. 5.

Donati.

Al comma 1, sostituire le parole in lire 10 miliardi *con le seguenti* in lire 8 miliardi.

0. 22. 04. 4.

Donati.

Al comma 1, sostituire le parole e 5 miliardi nel 1992 *con le seguenti* e 3 miliardi nel 1992.

0. 22. 04. 3.

Donati.

Al comma 2, sostituire le parole dall'anno 1993 *con le seguenti* dall'anno 1994.

0. 22. 04. 1.

Donati.

Al comma 2, sostituire le parole dall'anno 1993 *con le seguenti* dall'anno 1995.

0. 22. 04. 2.

Donati.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I fondi disponibili fino al limite massimo di 3.900 miliardi a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna Regione con provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici presidente del CER sono destinati, quanto a lire 2.000 miliardi, ai programmi di cui all'articolo 22 e, quanto a lire 1.900 miliardi, alla copertura complessiva alle annualità del programma straordinario di cui all'articolo 21-*bis*.

0. 22. 04. 13.

Botta.

Al comma 3, dopo le parole Presidente del CER *sostituire fino alla fine del comma con le seguenti* Sono destinati nella misura del 70 per cento alla concessione da parte delle regioni di contributi di cui all'articolo 1, primo comma lettera *b)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nella misura del 30 per cento alla concessione di contributi con le procedure di cui all'articolo 3, comma 7-*bis* della legge 5 aprile 1985, n. 118, per la realizzazione di alloggi ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della presente legge, nonché dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da destinare prioritariamente a dipedenti pubblici in mobilità per ragioni di servizio e a soggetti di cui all'articolo 6 comma 2 della presente legge, da realizzarsi in programmi integrati di cui all'articolo 3 della presente legge, localizzati nelle aree metropolitane.

0. 22. 04. 10.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge nonché all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge, con le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sul limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivamente rimodulato al 1991 con legge 27 dicembre 1989, n. 407.

Tali interventi sono da destinare prioritariamente a dipendenti publici in mobilità per ragioni di servizio e a soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 della presente legge, da realizzarsi in programmi integrati, di cui all'articolo 8 della presente legge, e localizzati nelle aree metropolitane.

0. 22. 04. 11.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro dei lavori pubblici Presidente del CER deve provvedere con proprio decreto entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, alla determinazione dell'importo dei fondi disponibili di cui al comma precedente.

0. 22. 04. 12.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Sopprimere il comma 6.

0. 22. 04. 6.

Donati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Poiché ritengo che l'articolo aggiuntivo da me presentato debba essere approvato nella sua formulazione originaria, invito i colleghi che hanno presentato subemendamenti a ritirarli.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

LUIGI BULLERI. Ritiro i subemendamenti presentati dal gruppo comunista-PDS, poiché riteniamo di poter aderire al testo formulato.

PRESIDENTE. Dichiaro anch'io di ritirare il subemendamento 0.22.04.13, di cui sono firmatario.

ANNA DONATI. Dichiaro anch'io di ritirare i subemendamenti di cui sono firmataria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del

relatore 22.04 concernente la copertura finanziaria.

(È approvato).

Trasmetterò tale articolo aggiuntivo alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).

1. In deroga ai termini stabilti dalle precedenti disposizioni o dalle convenzioni la locazione o l'alienazione degli alloggi di edilizia a contributo parziale possono avvenire, secondo le modalità previste in convenzione, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi e siano autorizzate dalla regione, e comunque trascorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto degli stessi.

2. In tutti i casi di subentro, il possesso da parte del nuovo assegnatario o dell'acquirente dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso, è condizione per il mantenimento del contributo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerere l'articolo 24.

24. 1.

Leoni.

Sopprimere il comma 1.

24. 3.

Donati.

Al comma 1, sostituire le parole a contributo parziale *con la seguente* agevolata.

24. 2.

Il Relatore.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Invito gli onorevoli Leoni e Donati a ritirare i rispettivi emendamenti 24.1 e 24.3.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo all'invito del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 24.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Leoni 24.1; poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 24.3, del quale il relatore e il Governo hanno chiesto il ritiro.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Interpretazione autentica).

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-*bis* della legge 25 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione o di acquisto degli alloggi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole articolo 7 *con le seguenti* articolo 24.

25. 3.

Il Relatore.

Dopo la parola assegnazione *aggiungere le seguenti* nel caso di cooperativa a pro-

prietà indivisa o di stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi.

25. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per i programmi di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, le disposizioni che disciplinano i requisiti soggettivi, devono intendersi riferite ai soli soci assegnatari delle abitazioni comprese negli stessi programmi.

25. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie e proprietà individuale e indivise, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

25. 4.

Il Relatore.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bulleri 25.1 ed invito al ritiro dell'emendamento Bulleri 25.2.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 25.3 e 25.4.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 25.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri ed altri 25.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Cessione in proprietà delle aree).

1. Alle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 3 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni, si applica il regime previsto nell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 26.

26. 2.

Rocelli.

Sopprimere l'articolo 26.

26. 3.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

(.....).

1. Alle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché a quelle individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e dell'articolo 3 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge n. 247 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il regime previsto nell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1071, n. 865, o successive modifiche e integrazioni.

2. L'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è così modificato:

« Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono cedute in proprietà, o concesse in diritto di superficie ai soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che i destinatari degli alloggi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ».

26. 4.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

Aggiungere dopo l'articolo 26, il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Interpretazione autentica).

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971, 46 della legge n. 457 del 1978 e 26 della presente legge, le aree comprese nei Piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 o individuate ai sensi dell'articolo 51 citata legge n. 865 del 1971 possono essere cedute in proprietà esclusivamente a:

cooperative edilizie i cui soci abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la assegnazione di alloggi economici e popolari;

singoli che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

imprese di costruzione.

Ai fini dell'applicazione della preferenza di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 si considerano proprietari espropriati i proprietari, rientranti nelle categorie indicate al precedente comma, alla data di adozione del PEEP o di indicazione delle aree ai sensi dell'articolo 51.

26. 01.

Rocelli.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo in questione sia pleonastico, pertanto mi dichiaro favorevole agli emendamenti che ne chiedono la soppressione.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 26 di cui gli identici emendamenti Ronchi 26.1, Rocelli 26.2 e del relatore 26.3 chiedono la soppressione.

(È respinto).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Bonfatti Paini 26.4.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rocelli 26.01. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Accelerazioni procedurali).

1. Per il rilascio della concessione edilizia si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

2. Qualora la commissione edilizia, non risulti totalmente integrata, ai sensi del predetto articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per assenza di alcuni componenti regolarmente convocati, il sindaco rilascia la concessione edilizia, anche in assenza dei pareri di competenza degli organismi indicati nella medesima disposizione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 27.

27. 5.

Ronchi, Tamino.

Sopprimere l'articolo 27.

27. 8.

Donati.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il rilascio della concessione edilizia agli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

27. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Sopprimere il comma 2.

27. 9.

Donati.

Al comma 2, dopo le parole commissione edilizia *aggiungere le seguenti* anche sulla base del parere emesso dalla Commissione edilizia incompleta o dei pareri di competenza degli organismi non completi, indicati nella medesima disposizione.

27. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 2, dopo le parole la concessione edilizia *aggiungere le seguenti* anche sulla base del parere emesso dalla Commissione edilizia incompleta o dei pareri di competenza degli organismi non completi.

27. 4.

Botta, Ferrarini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richidente abbia subito condanne passate in giudicato per reati urbanistici posteriori alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

27. 7.

Donati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo, in quanto avevamo concordato di non modificare il testo in esame.

ANNA DONATI. Signor presidente, sull'articolo 27 vi è stata una lunga discussione, soprattutto in merito al parere della commissione edilizia, in quanto ritenevamo e riteniamo che esso debba essere espresso in modo concreto.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* L'accordo raggiunto era di rinunciare all'emendamento 27.4.

ANNA DONATI. Il mio gruppo non aveva inteso la questione in questi termini; pertanto mi dichiaro contraria a tale impostazione.

Ritengo sia necessaria una pausa di riflessione perché non è possibile approvare in fretta una norma tanto delicata.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Non credo si possa parlare di fretta visto che stiamo discutendo su un testo predisposto ormai da tre anni.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

ANNA DONATI. Desidero insistere nello spiegare le mie ragioni. Se la commissione edilizia deve esprimere un parere, sono d'accordo nel ritenere che a tale scopo essa possa convocare tutti i suoi componenti in una sorta di mini conferenza di servizi. Ma, per legge, tutti i componenti debbono esprimersi e non è possibile che in assenza dell'uno o dell'altro il sindaco si arroghi il diritto di rilasciare la concessione. Mi rendo conto che vi è la necessità di accelerare le procedure, ma non è questo il modo per raggiungere l'obiettivo, viste le moltissime difficoltà che già esistono; quindi chiedo un ripensamento ed una riscrittura che garantisca che tutti i pareri che debbono essere manifestati, lo siano effettivamente.

FRANCESCO SAPIO. Concordo con la posizione della collega Donati, poiché non si può correre il rischio che concessioni edilizie siano rilasciate senza che sia stato espresso il parere da parte di tutti gli organismi competenti. Soprattutto in alcune aree del nostro paese potrebbe accadere – lo dico per fare un esempio – che in presenza di una negatività del parere il soggetto che deve esprimerlo nella sede a ciò deputata non si presenti, per sua scelta o perché gli è stato impedito: per evitare ciò mi pare indispensabile prevedere che i pareri debbono essere comunque espressi prima del rilascio della concessione. Altrimenti si possono correre gravi rischi. Lo dico in nome della trasparenza alla quale ognuno di noi si sente impegnato.

PRESIDENTE. Ricordo che la rubrica dell'articolo recita « accelerazioni procedurali » e che il vostro gruppo aveva presentato due emendamenti che prevedevano accelerazioni ancora maggiori, emendamenti che poi, nel corso di una riunione informale, avete deciso di non presentare.

Una soluzione potrebbe essere quella di eliminare l'ultima parte del comma che recita: « anche in assenza dei pareri di competenza degli organismi indicati nella medesima disposizione », in modo che esso si concluda con le parole: « il sindaco rilascia la concessione edilizia ».

FRANCESCO SAPIO. Può accadere, ad esempio in occasione di una lottizzazione sulla costiera amalfitana, che chi deve esprimere parere negativo per il rilascio della concessione non si presenti ed il sindaco, in assenza di tale parere, rilasci comunque la concessione a norma di legge. Questo deve essere assolutamente impedito.

PRESIDENTE. Tuttavia, se non si prevede una norma come quella in discussione, il cittadino non sarà mai in condizioni di sapere quando la licenza sarà concessa.

FRANCESCO SAPIO. Non è così, in quanto il provvedimento concernente la proroga dei termini prevede anche la proroga della cosiddetta norma Nicolazzi per il silenzio-assenso: quindi i termini esistono, sono dati dai 90 giorni entro cui il parere deve essere espresso. Invece l'articolo 27 in discussione prevede che si possa rilasciare la concessione in assenza di parere.

PRESIDENTE. Bisogna però considerare con attenzione che la soppressione dell'intero secondo comma dell'articolo 27, che prevede la possibilità di rilascio di concessione anche nel caso in cui la

commissione edilizia non risulti totalmente integrata, lascia il cittadino privo di risposta in attesa che la commissione venga, appunto, integrata.

MARISA BONFATTI PAINI. Il presidente ha fatto riferimento a due emendamenti inizialmente predisposti dal mio gruppo, ma che oggi non sono stati presi in considerazione: desidero chiarirne comunque il significato.

È vero che molto spesso la commissione edilizia non può esprimere il parere per mancanza del numero legale, ma una cosa è la mancanza del numero legale, altra cosa è l'eliminazione di una serie di pareri che sono obbligatori. In sintesi, mentre non può essere rilasciata concessione edilizia senza che chi deve esprimere parere obbligatorio l'abbia fatto, il sindaco può comunque rilasciarla, proprio per accelerare le procedure, qualora il numero legale dei componenti non sia raggiunto.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di stato per i lavori pubblici.* In tal modo rimangono comunque i pareri vincolanti per legge poiché vale la norma del silenzio-assenso.

ANNA DONATI. Nonostante la lunga discussione mi pare sia sorto un equivoco sulla questione.

GUIDO D'ANGELO. Ci troviamo di fronte ad un falso problema, poiché la norma in questione è diretta semplicemente ad evitare che le commissioni edilizie non abbiano la possibilità di funzionare in caso di mancata integrazione. Mi pare che l'intesa raggiunta nel corso dell'incontro informale fosse di eliminare l'emendamento lasciando l'articolo 27 nell'attuale formulazione e ritengo che agendo in senso contrario si faccia un passo indietro rispetto a tale intesa.

FRANCESCO SAPIO. Non vorrei che su questo punto si generassero equivoci perché, come l'onorevole D'Angelo sa benissimo, nelle commissioni edilizie ...

PRESIDENTE. La mia proposta mira a prevedere che la concessione possa essere rilasciata anche in caso di assenza di qualche componente.

MARISA BONFATTI PAINI. A mio avviso, sarebbe necessario accantonare momentaneamente l'articolo 27 per aver modo di esaminare più approfonditamente la questione.

GUIDO D'ANGELO. L'articolo 11 del decreto-legge n. 115 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, prevede la partecipazione dei sovrintendenti ai beni culturali nel rilascio della .concessione edilizia. Dunque, l'articolo 27 del testo in discussione tende a facilitare il rilascio della suddetta concessione nel caso in cui la commissione edilizia non risulti totalmente integrata. Ritengo, comunque, sufficiente mantenere il primo comma dell'articolo 27, il quale specifica, appunto, che per il rilascio della concessione edilizia si applicano le norme di cui al decreto sopra richiamato.

ANNA DONATI. Concordo con la soppressione del secondo comma dell'articolo 27, per cui insisto nel mio emendamento 27.9.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con le considerazioni del relatore, ma voglio sottolineare il mio punto di vista e cioè che rischiamo di fare un passo indietro, rispetto allo snellimento procedurale che ci eravamo prefissati, richiamandoci alla normativa del 1974, in quanto essa non tiene conto delle necessità emerse in questi ultimi anni.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare la discussione dell'articolo 27. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Disposizioni per l'attuazione dei programmi).

1. Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, trova applicazione il disposto dell'articolo 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I programmi di edilizia residenziale a contributo parziale sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 885 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle Regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Per gli alloggi realizzati o da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia a contributo parziale, il beneficio dei contributi resta sospeso fino alla cessione o assegnazione degli alloggi, qualora la predetta cessione o assegnazione non intervenga entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Sono abrogati l'articolo 18, commi secondo, quarto, quinto e sesto della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 2, ultimo comma della legge 28 febbraio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto-legge 28 dicembre 1987 n. 534, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è soppresso.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1.

Filippini, Ceruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il disposto dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

28. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole ventimila abitanti *con le seguenti* centomila abitanti.

28. 7.

Leoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I programmi di edilizia residenziale a contributo parziale sono realizzati tramite Piani regolatori particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue modificazioni ed integrazioni, e che non siano in contrasto con il Piano regolatore generale vigente.

28. 8.

Leoni.

Al comma 2, sostituire le parole a contributo parziale, *con le seguenti* agevolata e convenzionata.

28. 26.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere dalla parola ovvero *sull'ottava riga, sino alla fine del comma.*

28. 9.

Donati.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole del CER e recepiti.

28. 23.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo la parola Regione *aggiungere le seguenti* in apposite convenzioni.

28. 2.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

Al comma 2, sopprimere dalle parole nelle convenzioni *fino alle parole* n. 10.

28. 3.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 14 e 15 della presente legge.

28. 25.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

28. 22.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

28. 10.

Donati.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Delimitazione dei centri storici).

I Comuni delimitano nell'ambito degli strumenti urbanistici generali il perimetro dei centri storici e individuano altresì le zone ove, per rimediare alle condizioni di degrado, si rende necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Ai fini dell'individuazione dei centri storici vanno presi in considerazione non solo i vecchi centri urbani tradizionalmente intesi, ma tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie e frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, abbiano particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche, architettoniche, ambientali.

28. 01.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Riorganizzazione dell'intervento statale).

È costituito presso il Ministero dei beni culturali e ambientali un ufficio centrale per la tutela dei centri storici.

Presso il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici di cui fanno parte componenti nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali e prescelti tra nominativi segnalati dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Italia Nostra.

Il Comitato di settore di cui al precendente comma oltre a svolgere le ordinarie funzioni di supporto tecnico-scientifico a favore del Ministero dei beni culturali e ambientali propone all'attenzione del Ministero i casi di centri storici già delimitati o non ancora delimitati meritevoli di interventi di salvaguardia ai sensi del successivo articolo 28-*decies*.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina con proprio decreto le metodologie, i criteri, gli indirizzi tecnici per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, diretti alla salvaguardia dei centri storici.

28. 02.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Partecipazione nei procedimenti amministrativi di carattere urbanistico).

I Comuni possono acquisire per lo svolgimento dei compiti prefigurati dall'articolo 28-*bis* i pareri e le proposte provenienti da associazioni di enti di carattere nazionale o locale che perseguano quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici.

Allo stesso scopo possono rivolgere specifica richiesta di ausilio alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

Alla Soprintendenza per i beni culturali e architettonici competente per territorio potranno pervenire inoltre proposte e pareri da parte di cittadini e di associazioni che, se considerati meritevoli di apprezzamento, saranno segnalati ai comuni interessati.

28. 03.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici).

Le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici in essi delimitati devono essere rivolte al recupero del tessuto urbano storico nel suo insieme o nelle singole unità edilizie mediante azioni di restauro e di risanamento conservativo.

Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia.

28. 04.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Attuazione degli interventi).

Gli interventi nei centri storici previsti dagli strumenti urbanistici generali che siano redatti o variati in conformità al precedente articolo possono essere attuati:

a) mediante concessione edilizia relativa alle singole unità edilizie in conformità alla specifica disciplina dettata dallo strumento urbanistico generale;

b) sulla base di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Nell'ambito delle zone di recupero sono consentiti, fino all'attuazione dei piani attuativi, soltanto gli interventi previsti nel successivo articolo 28-*quinquies*, ove il vigente strumento urbanistico generale non sia stato redatto o variato in conformità del secondo comma del presente articolo.

In ogni caso tutti gli interventi da eseguirsi nei centri storici devono ispirarsi alle finalità del restauro e del risa-

namento conservativi così come specificato nella lettera *c)* dell'articolo 31 della legge 15 agosto 1978, n. 457.

Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere muniti del parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Qualora questa non si esprima entro 45 giorni dalla presentazione del progetto adeguatamente documentato il parere si intende favorevole.

28. 05.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Interventi ammessi nelle zone di recupero dei centri storici).

Nelle zone di recupero dei centri storici, anche se disciplinati da leggi speciali, fino all'approvazione di uno strumento urbanistico generale formato o variato secondo i criteri di cui all'articolo 28-*quinquies* o di un piano attuativo sono consentiti, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi edilizi che riguardino opere interne e singole unità immobiliari, consistenti in adeguamenti igienici e tecnologici e modifiche nella disposizione delle parti non strutturali dell'edificio, atte a migliorare, senza aumentare la volumetria complessiva, la distribuzione interna delle singole unità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali o di destinazioni di servizio di pubblico interesse in immobili non abitati.

Sono altresì ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo estesi all'intero edificio con mantenimento delle destinazioni d'uso residenziale purché convenzionati ai sensi del quinto comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o dell'articolo 9 della presente legge.

Per gli edifici compresi nei centri storici il termine di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è elevato a 120 giorni.

28. 06.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. .....

(Adozione dei piani di recupero).

I piani di recupero concernenti i centri storici come individuati nell'articolo 4 della presente legge sono adottati previo esame favorevole della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Qualora questa non si esprima entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il parere si intende favorevole.

Sono approvati dalla regione i piani di recupero anche all'esterno del perimetro dei centri storici, che contengono modifiche sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Sono altresì approvati dalla regione i piani di recupero relativi a centri storici per i quali lo strumento urbanistico generale non stabilisca una specifica normativa ai sensi del precedente articolo 28-*ter*.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai piani di recupero comprendenti esclusivamente immobili di proprietà di Enti pubblici, purché gli interventi previsti non eccedano quelli consentiti dall'articolo 28-*septies* della presente legge.

28. 07.

Bassanini. Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. .....

(Piani di recupero di iniziativa privata).

I proprietari degli immobili ricompresi nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge possono costituire consorzi di comparto.

La costituzione del consorzio è consentita con il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i due quinti del valore dell'intero comparto.

La delimitazione del comparto e il piano di recupero di iniziativa privata sono sottoposti all'approvazione del Comune il quale subordina l'assenso alla stipula di una convenzione di durata decennale che prevede, comunque, la cessione gratuita al Comune dei terreni necessari alle opere di urbanizzazione, l'impegno a concordare prezzi di cessione e di locazione delle abitazioni, il divieto di mutare la destinazione d'uso abitativa e di aumentare la cubatura complessiva preesistente nel comparto, eccezion fatta per la cubatura sotterranea disponibile per i parcheggi e sempre che non ne derivino conseguenze negative per la statica degli edifici e per la presenza di reperti archeologici.

28. 08.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. .....

(Interventi di sorveglianza del Ministero per i beni culturali e ambientali).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, su proposta della Soprintendenza competente esercita, con riguardo ai centri storici individuati ai sensi dell'articolo 28-*bis* ovvero dell'articolo 28-*ter* della presente legge, le competenze previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le prescrizioni dettate con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali ai sensi del comma precedente sono inserite in un decreto che viene inviato al comune interessato il quale provvede a darne notizia al pubblico mediante affissione di apposito avviso nell'Albo del comune.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

La pubblicazione sostituisce la notifica ai proprietari interessati.

28. 09.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Danno al patrimonio storico-culturale).

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente da parte del comune o dei proprietari interessati che integri un danno al patrimonio storico-culturale, spetta allo Stato e agli enti pubblici territoriali su cui insiste il bene, nonché alle associazioni di carattere nazionale o locale che perseguano da più di 5 anni quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare discendenti dalle predette prescrizioni, il ripristino dello stato dei luoghi salvo il risarcimento dei danni che dovrà essere liquidato in via equitativa a favore del Ministero dei beni culturali e ambientali.

20. 010.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Agevolazioni fiscali).

A tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge si applicano le disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512.

28. 011.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Compiti delle Soprintendenze).

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, le competenti Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono avvalersi di istituti di ricerca altamente qualificati, di associazioni protezionistiche di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività d'istituto sotto il profilo tecnico.

28. 012.

Bassanini, Cederna.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Raccomando ai colleghi l'approvazione dei miei emendamenti ed invito i presentatori al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 28.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 28.5, 28.26, 28.23, 28.25 e 28.22.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento 28.1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Leoni, presentatore degli emendamenti 28.7 e 28.8, è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

ANNA DONATI. Ritiro il mio emendamento 28.9 ed insisto per la votazione dell'emendamento 28.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.26, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.23, accettato dal Governo.

(È approvato).

MARISA BONFATTI. Accetto l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 28.2 e 28.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.25, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 28.10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 28.

Poiché gli onorevoli Bassanini e Cederna, presentatori di tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 28, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Attuazione dei piani di recupero).

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari, singoli e riuniti in consorzio, dai condomini o loro consorzi, da consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, da imprese di costruzione, o loro associazioni temporanee o loro consorzi, e cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla precedente lettera *a)* nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante acquisizione volontaria, esproprio od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso ».

2. È in facoltà del Comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, sostituire le parole Il quinto e il sesto comma *con le seguenti* Il quinto, il sesto e il settimo comma.

29. 1.

D'Angelo.

Al comma 1, sostituire le parole Il quinto e il sesto *con le seguenti* Il quinto, il sesto e il settimo.

29. 6.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari, o i soci, abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee, o loro consorzi e cooperative o loro consorzi ».

29. 11.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dai proprietari, singoli e riuniti in consorzio o dalla cooperativa edilizia di cui siano soci alla quale abbiano affidato il mandato di realizzazione del piano, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzione

o loro associazioni temporanee o consorzi;.

29. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dai proprietari, singoli e riuniti in consorzi o dalla cooperativa edilizia di cui siano soci alla quale abbiano affidato il mandato di realizzazione del piano, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi tra i primi ed i secondi nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni e loro associazioni temporanee o consorzi.

29. 10.

Boselli, Bulleri.

Al comma 1, alla lettera a), *sopprimere le parole* da imprese di costruzione.

29. 8.

Donati.

Al comma 1, lettera b), numero 3), *sostituire la parola* acquisizione *con la seguente* cessione.

29. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 1, lettera b), *numero* 3) *sostituire la parola* acquisire *con la seguente* cessione.

29. 7.

Botta, Ferrarini.

Al comma 2, sopprimere le parole: o al relativo consorzio regionale.

29. 9.

Donati.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

29. 4.

Rocelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A costituire il Consorzio dei proprietari di cui al precedente primo comma, lettera *a)*, basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. Il consorzio così costituito può conseguire la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione degli immobili del proprietario non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale di beni espropriati antecedentemente alla formazione del consorzio. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

2-*ter*. Nel caso in cui i proprietari consenzienti non intendano acquisire gli altri immobili la formazione del Consorzio costituisce titolo per il sindaco per procedere alla occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili. Quando non si costituisca il Consorzio nel termine all'uopo fissato con apposita diffida sindacale il sindaco può procedere all'occupazione temporanea degli immobili per l'esecuzione diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari ovvero all'esproprio con esecuzione diretta degli interventi previsti o con cessione degli immobili al migliore offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i precedenti aventi titolo.

2-*quater*. La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l'adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.

29. 5.

D'Angelo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-...

(.....).

1. Le disposizioni contenute nel titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 si applicano, con le modifiche e le integra-

zioni stabilite dal presente capo, nei centri storici delimitati dagli strumenti urbanistici generali, anche se disciplinati da leggi speciali.

2. I comuni delimitano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, il perimetro dei centri storici e individuano altresì le zone dove, per rimediare alle condizioni di degrado, si rende necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Ai fini dell'individuazione dei centri storici vanno presi in considerazione non solo i vecchi centri urbani tradizionalmente intesi, ma tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, abbiano particolare valore di testimonianza storica o rilevanti qualità urbanistiche o architettoniche.

29. 01.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-...

(Riorganizzazione dell'intervento stradale).

1. È costituito presso il Ministero dei beni culturali e ambientali un ufficio centrale per la tutela dei centri storici.

2. Presso il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici di cui fanno parte componenti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e prescelti tra nominativi segnalati dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale dei Centri Storici e dall'Associazione Italia Nostra.

3. Il Comitato di settore di cui al precedente comma oltre a svolgere le ordinarie funzioni di supporto tecnico-scientifico a favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, propone all'attenzione del Ministero i casi di centri storici già delimitati o non ancora delimitati meritevoli di interventi di salvaguardia ai sensi del successivo articolo 28-*decies*.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina con proprio decreto le metodologie, i criteri, gli indirizzi tecnici per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, diretti alla salvaguardia dei centri storici.

29. 02.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-...

(Partecipazione nei procedimenti amministrativi di carattere urbanistico).

1. I Comuni possono acquisire per lo svolgimento dei compiti prefigurati dall'articolo 2 i pareri e le proposte provenienti da associazioni ed enti di carattere nazionale che perseguano quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici.

2. A tal fine possono rivolgere specifica richiesta di ausilio all'Ufficio centrale per la tutela dei centri storici, costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. All'Ufficio centrale potranno pervenire inoltre da parte di cittadini e di associazioni proposte e pareri che, se considerati meritevoli di apprezzamento dal Comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, saranno segnalati ai Comuni interessati.

29. 03.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. ....

(Prescrizione degli strumenti urbanistici generali relativi ai centri storici)

1. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici in essi delimitati devono essere rivolte al recupero del tessuto urbano storico nel suo insieme o nelle singole unità edilizia mediante azioni di restauro e di risanamento conservativo.

2. Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia. A tale fine le unità edilizie, comprendenti edifici ed aree scoperte di pertinenza, sono classificate in categorie con riferimento alle loro caratteristiche tipologiche: lo strumento urbanistico generale indica l'appartenenza delle unità edilizie alle diverse categorie e le modalità degli interventi ammissibili per ciascuna di esse.

29. 04.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. ....

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi nei centri storici previsti dagli strumenti urbanistici generali che siano redatti o variati in conformità al precedente articolo possono essere attuati:

a) mediante concessione edilizia relativa alle singole unità edilizie in conformità alla specifica disciplina dettata dallo strumento urbanistico generale;

b) sulla base di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

2. Nell'ambito delle zone di recupero sono consentiti, fino all'attuazione dei piani attuativi, soltanto gli interventi previsti nel successivo articolo 29-*septies* ove il vigente strumento urbanistico generale non sia stato redatto o variato in conformità del secondo comma del presente articolo.

3. In ogni caso tutti gli interventi da eseguirsi nei centri storici devono ispirarsi alle finalità del restauro e del risanamento conservativi così come specificate nella lettera *c)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

29. 05.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. ....

(Interventi ammessi nelle zone di recupero dei centri storici).

1. Nelle zone di recupero dei centri storici, anche se disciplinati da leggi speciali, fino all'approvazione di uno strumento urbanistico generale formato o variato secondo i criteri di cui all'articolo 5 o di un piano attuativo sono consentiti, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, esclusivamente interventi edilizi che riguardino opere interne e singole unità immobiliari, consistenti in adeguamenti igienici e tecnologici e modifiche nella disposizione delle pareti non strutturali dell'edificio, atte a migliorare, senza aumentare la volumetria complessiva, la distribuzione interna delle singole unità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali o di destinazioni di servizio di pubblico interesse in immobili non abitati.

2. Sono altresì ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo estesi all'intero edificio con mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali purché convenzionati ai sensi del quinto comma dell'articolo 27 della legge

5 agosto 1978, n. 457 o dell'articolo 29 della presente legge.

3. Per gli edifici compresi nei centri storici il termine di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 è elevato a 120 giorni.

29. 06.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. ....

1. I piani di recupero concernenti i centri storici sono adottati previo esame favorevole della competente sovrintendenza dei beni ambientali e architettonici. Qualora questa non esprima il proprio assenso entro 15 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.

2. Sono approvati dalla regione i piani di recupero anche all'esterno del perimetro dei centri storici, che contengono modifiche sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

3. Sono altresì approvati dalla regione i piani di recupero relativi a centri storici per i quali lo strumento urbanistico generale non stabilisca una specifica normativa ai sensi del precedente articolo 5.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai piani di recupero comprendenti esclusivamente immobili di proprietà di enti pubblici, purché gli interventi previsti non eccedano quelli consentiti dall'articolo 7 della presente legge.

29. 07.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Piani di recupero di iniziativa privata).

1. I proprietari degli immobili ricompresi nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge possono costituire consorzi di comparto.

2. La costituzione del consorzio è consentita con il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i due quinti del valore dell'intero comparto.

3. La delimitazione del comparto e il piano di recupero di iniziativa privata sono sottoposti all'approvazione del comune il quale subordina l'assenso alla stipula di una convenzione di durata decennale che preveda, comunque, la cessione gratuita al comune di terreni necessari alle opere di urbanizzazione, l'impegno a concordare prezzi di cessione e di locazione delle abitazioni, il divieto di mutare la destinazione d'uso abitativa e di aumentare la cubatura complessiva preesistente nel comparto, eccezion fatta per la cubatura sotterranea disponibile per i parcheggi e sempre che non ne derivino conseguenze negative per la statica degli edifici.

29. 08.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Interventi di salvaguardia del Ministero dei beni culturali e ambientali).

1. Il ministro per i beni culturali e ambientali si avvale del comitato di settore di cui al secondo comma dell'articolo 29-*ter* al fine di esercitare, con riguardo ai centri storici individuati ai sensi dell'articolo 29-*bis* ovvero dell'articolo 29-*ter* della presente legge, le competenze previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le prescrizioni dettate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi del comma precedente sono inserite in un decreto che viene trasmesso al comune interessato che prov-

vede a darne notizia al pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo del comune.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

29. 09.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo:

ART. .....

(Danno al patrimonio storico-culturale).

1. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente da parte del comune o dei proprietari interessati che integri un danno al patrimonio storico-culturale, spetta allo Stato e agli enti pubblici territoriali su cui insiste il bene, nonché alle associazioni di carattere nazionale o locale che perseguano da più di 5 anni quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare discendenti dalle predette prescrizioni, il ripristino dello stato dei luoghi salvo il risarcimento dei danni che dovrà essere liquidato in via equitativa a favore del Ministero dei beni culturali e ambientali.

29. 010.

Ceruti.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti D'Angelo 29.1 e Botta 29.6. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.2, 29.10 e 29.8. Esprimo inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Bonfatti Paini 29.3 e Botta 29.7 nonché sull'emendamento Rocelli 29.4. Invito infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.9 e 29.5.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 29.11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti D'Angelo 29.1 e Botta e Ferrarini 29.6, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 29.11 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bulleri ed altri 29.2.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Boselli e Bulleri 29.10.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Donati 29.8.

ANNA DONATI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Bonfatti Paini e Bulleri 29.3, Botta e Ferrarini 29.7, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 29.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 29.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento D'Angelo 29.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

GUIDO D'ANGELO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi a firma dell'onorevole Ceruti. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Zone recupero).

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque zone di recupero del patrimonio edilizio esistente tutte le zone A) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indicate negli strumenti urbanistici approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi di recupero nelle altre zone omogenee di piano regolatore continuano ad applicarsi le disposizioni del Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 come modificate dalla presente legge.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l''articolo 30.

30. 5.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 30 con i seguenti:

ART. 30.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

1. L'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 è sostituito dai seguenti commi.

2. Gli interventi di recupero edilizio del patrimonio esistente volti mediante un insieme sistematico di opere a migliorare la distribuzione interna delle singole unità immobiliari e in generale delle unità edilizie, a raggiungere condizioni soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario e a definire condizioni di sicurezza strutturale, sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alternino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi possono essere attuati nei casi in cui gli edifici non presentino alcun carattere meritevole di conservazione.

3. Gli interventi di recupero urbano, volti alla qualificazione dei caratteri di formazione e trasformazione del tessuto insediativo esistente sono oltre a quelli previsti alle lettere da *a)* a *d)* del precedente comma gli interventi di sostituzione e di completamento degli interventi di sostituzione sono quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi corpi di fabbrica, funzionalmente autonomi, nel rispetto del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Gli interventi di completamento sono quelli realizzati in aree non edificate che risultino strettamente interconnesse con il tessuto edilizio e ripropongono le stesse regole tipologiche di formazione e crescita di quel tessuto, anche dal punto di vista dell'impianto viario.

4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Tali interventi possono essere attuati nei casi in cui le aree non presentino alcun carattere né edilizio né urbanistico meritevole di conservazione.

5. Le modalità di intervento di cui al presente articolo, con l'esclusione delle categorie di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sono soggette alla redazione di un piano particolareggiato di esecuzione.

6. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30-*bis*.

(Demani comunali di aree).

1. L'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente articolo:

1. I comuni allo scopo di predisporre la migliore e più ordinata attuazione dei piani hanno facoltà di espropriare le zone inedificate e quelle su cui esistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se forniti di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, deliberano un programma per gli scopi di cui al precedente comma 1; tale programma può essere aggiornato ogni cinque anni.

3. La deliberazione consiliare con la quale i comuni decidono di avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare e tale deliberazione comporta vincolo di utilizzabilità delle aree indicate per un periodo non superiore ad un quinquennio. Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato alla cui approvazione è subordinata l'esecuzione delle espropriazioni e che decide sia in merito alla utilizzazione delle aree che sulla quota da cedere in proprietà o in diritto di superficie. La cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie sono effettuate previo esperimento di asta pubblica avendo a base il costo di acquisizione delle aree maggiorato del costo delle opere di urbanizzazione. Le somme eccedenti la base d'asta sono utilizzate dal comune per interventi di riqualificazione urbana. Con l'aggiudicazione della gara è stipulata una convenzione fra il comune e gli aggiudicatari che prevede le condizioni alla utilizzabilità degli immobili inclusi nel piano particolareggiato.

ART. 30-*ter*.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prima del punto, aggiungere le parole « e per attività terziarie, anche in forma integrata con i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 31, 32, 33, 34, 35.

30. 3.

Becchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, il comma precedente si applica anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

30. 1.

D'Angelo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Salva l'eventuale applicazionie delle sanzioni penali, il comma precedente si applica anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

30. 2.

Botta, Ferrarini.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Come firmatario ritiro l'emendamento soppressivo 30.5. per quanto riguarda l'emendamento 30.3, poiché l'onorevole Becchi non è presente devo intendere che vi abbia rinunciato; in caso contrario l'avrei comunque invitata al ritiro.

Esprimo, invece, parere favorevole agli emendamenti D'Angelo 30.1 e Botta e Ferrarini 30.2, che sono di identico tenore.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti D'Angelo 30.1 e Botta e Ferrarini 30.2, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Poiché l'onorevole Becchi non è presente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 30.3.

Pongo in votazione l'articolo 30 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(Interventi ammessi).

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dai seguenti:

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recuperò e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone a servizi i cui vincoli risultano scaduti sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 che riguardino singoli immobili o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31, che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Al comma 1, sopprimere le parole e comunque non compresi in questo.

31. 10.

Donati.

Al comma 1, sopprimere dalla parola ovvero *fino alla parola:* scaduti.

31. 1.

Bulleri.

Sostituire le parole: previsti dalle lettere *a), b), c)* e *d) fino alla fine con le parole* previsti dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

31. 9.

Donati.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole dalle lettere *a), b), c)* dell'articolo 31 che riguardino singoli immobili o parti di esse *le seguenti* con il mantenimento delle destinazioni d'uso precedenti.

31. 4.

Ronchi.

Al comma 1, sostituire le parole singoli immobili *con le seguenti* singole unità immobiliari.

31. 2.

Bulleri.

Al comma 1, sopprimere dalla parola inoltre *fino alle parole* n. 10 *con le seguenti:* Inoltre sono consentiti gli interventi, di cui alle lettere *a), b)* dell'articolo 31 senza modifiche di destinazione d'uso, riguardanti globalmente uno o più edifici; quelli di cui alle lettere *c), d)* dell'articolo 31 con possibilità di modifica delle destinazioni d'uso residenziale preesistente per non più del 25 per cento, riguardanti globalmente uno o più edifici, purché il concessionario si impegni con atto trascritto, a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e/o canoni di locazione concordati con il Comune e a concorrere per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31 negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

31. 3.

Bulleri.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31 *le seguenti* con il mantenimento delle.

31. 5.

Ronchi.

Al comma 1, sopprimere le parole limitatamente alla percentuale suindicata mantenuta ad uso residenziale.

31. 6.

Ronchi.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente articolo:

ART. ....

(.....).

All'articolo 31, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte le parole: « nonché la modifica o la sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle superfici utili preesistenti, ove non sia consentito dalla normativa locale vigente.

31. 01.

D'Angelo.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 31.10, 31.1, 31.9 e 31.3. Poiché l'onorevole Ronchi non è presente, ritengo che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 31.4, 31.5 e 31.6. Infine, esprimo parere favorevole all'emendamento 31.2 presentato dall'onorevole Bulleri ed all'articolo aggiuntivo D'Angelo 31.01.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il relatore.

ANNA DONATI. Ritiro l'emendamento 31.10, ma insisto affinché venga votato l'emendamento 31.9.

LUIGI BULLERI. Ritiro gli emendamenti 31.1 e 31.3.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ronchi non è presente, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti 31.4, 31.5 e 31.6.

Pongo in votazione l'emendamento Donati 31.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri 31.2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo D'Angelo 31.01, accetttato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo succeasivo:

ART. 32.

(Disposizioni per gli edifici condominiali).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

« In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, comma 5 del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere proposti dai condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio ».

2. Ove il programma di cui al precedente articolo 13 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di immobili loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa adottata dall'assemblea consorziale, condominale e dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dell'usufrutto, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1.

Donati.

Sopprimere il comma 1.

32. 3.

Donati.

Al comma 1, sopprimere le parole in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, comma 5, del codice civile.

32. 2.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole uso e abitazione.

32. 4.

Donati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Ritiro il mio emendamento 32.2 ed invito i colleghi a ritirare tutti gli altri emendamenti presentati a tale articolo, altrimenti mi dichiaro ad essi contrario.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il

relatore nel chiedere che l'articolo sia approvato senza modifiche.

ANNA DONATI. Non ritiro gli emendamenti di cui sono firmataria e chiedo che su di essi la Commissione si esprima con un voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Donati 32.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 32.3, non accettato da relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati 32.4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32.
(È approvato).

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Propongo, signor presidente, che l'articolo 33 sia accantonato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta del relatore.
(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(.....).

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente:

« 13-*bis)* due rappresentanti del Ministro per i problemi delle aree urbane; ».

2. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri, dei quali quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, da designare a cura del Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale, uno tra i rappresentanti del Ministro per i problemi delle aree urbane ed uno tra i rappresentanti del Ministro del tesoro. I quattro rappresentanti regionali sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 34.

34. 5.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

ART. 34.

(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale).

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

b) un rappresentante del Ministro del tesoro;

c) un rappresentante del Ministro del bilancio;

d) un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane;

e) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano scelti tra i rappresentanti regionali nell'ambito della conferenza permanente Stato-Regioni;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

3. Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, nonché le modalità di consultazione di Enti ed organismi interessati all'attuazione delle finalità della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il comitato per l'edilizia residenziale.

34. 3.

D'Alia.

*Al comma 1, dopo il numero 13-*bis*) aggiungere il seguente:*

13-*ter*) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive organizzazioni.

34. 4.

Donati.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

(.....).

Le agevolazioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono estese alle cooperative realizzate, a seguito dei fenomeni bradisismici e degli eventi calamitosi del novembre 1980 e del febbraio 1983, in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nei territori dei comuni di Bacoli e di Pozzuoli.

34. 01.

Martuscelli, Scotti, Mastrantuono, Ciampaglia, D'Angelo.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Chiedo alla Commissione di approvare l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 34, di cui sono firmatario, e mi dichiaro contrario a tutti gli altri emendamenti presentati.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 34, di cui l'emendamento del relatore 34.5 chiede la soppressione.

(È respinto).

Gli emendamenti D'Alia 34.3 e Donati 34.4 risultato pertanto preclusi.

Poiché i presentatori dell'articolo aggiuntivo Martuscelli ed altri 34.01 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Il seguito della discussione del testo unificato è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 21 giugno 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO